



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Attuazione commi 2 e 4 art.2 L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" così come modificata dalla L.R. 15 luglio 2008, n. 20. Individuazione degli standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti. Revoca DGR n° 340/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Paesaggio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Paesaggio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione della L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", così come modificata dalla L.R. 15 luglio 2008, n. 20, i parametri, le specifiche tecniche e i modelli di dichiarazione contenuti negli allegati A), B) e C) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le Province predispongano entro il 31 aprile del 2010 una relazione con i risultati relativi al primo anno di applicazione della presente deliberazione, sulla base di uno schema predisposto dalla struttura regionale competente.
3. di stabilire che le disposizioni del punto 2 saranno soggette a revisione in base alle informazioni acquisite dalla relazione predisposta dalle Province dopo il primo anno di attuazione della presente deliberazione.
4. di stabilire che la presente deliberazione decorre dal 1 gennaio 2009 e che dalla stessa data è revocata la DGR 340 del 10 marzo 2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Bruno Brandoni

B. Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dr. Gian Mario SPACCA

(Paolo Petrini)

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti prevedendo anche la possibilità del pagamento in misura ridotta;
- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" così come modificata dalla Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 2 e dalla Legge Regionale 27 dicembre 2007, n. 19 e dalla legge regionale 15 luglio 2008, n. 20;
- La risoluzione n. 62 del 15 aprile 1997 e n. 111 del 9 maggio 1997 del Ministero delle Finanze, con le quali sono stati forniti ulteriori chiarimenti applicativi;
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materie ambientale;

Motivazione

Il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) stabilisce, tra l'altro, una serie di disposizioni, riprese dai principi della precedente normativa (Dlgs.22/1997), tese a favorire la riduzione delle quantità di rifiuti destinati allo smaltimento, attraverso il sostegno ad azioni volte all'attivazione della pratica della raccolta differenziata dei rifiuti ed all'ottimizzazione delle forme di recupero/riciclaggio degli stessi.

In particolare l'art. 181 del Codice Ambientale inerente il "Recupero dei rifiuti", sancisce, al comma 1, che " ... ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso il riciclo o altre forme di recupero..".

Tra gli strumenti di titolarità regionale funzionali al raggiungimento di questo obiettivo è stata individuata la possibilità di operare tramite la leva fiscale, costituita, nella fattispecie, dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti che, istituito con la Legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stato, a livello regionale, disciplinato dalla Legge Regionale 20 gennaio 1997, n°15, così come successivamente modificata dalla Legge Regionale 15 luglio 2008, n. 20. Con quest'ultima norma regionale è stato stabilito che, l'applicazione della riduzione nella misura del 20% dell'ammontare stabilito del citato tributo per i rifiuti, urbani e speciali, derivanti da operazioni di recupero, debba essere correlata alle effettive prestazioni minime di recupero proprie delle singole frazioni merceologiche, da definire tramite deliberazione di Giunta regionale.

Con la DGR 340/2008, revocata con il presente atto a decorrere dal 1 gennaio 2009, sono stati stabiliti, in prima applicazione e previa concertazione con le amministrazioni provinciali, i parametri minimi che hanno prodotto, da parte di alcune associazioni di categoria (AMIS e Confindustria Marche), la formulazione di osservazioni in parte condivisibili sotto il profilo del graduale raggiungimento degli obiettivi. In quest'ambito è stata evidenziata la necessità di introdurre una tipologia di impianto non prevista dalla citata DGR e precisamente "Impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio dedicati al trattamento di rifiuti indifferenziati".

In seguito alle modifiche apportate alla legge ed alle osservazioni pervenute è necessario emanare una nuova DGR con decorrenza dal 1 gennaio 2009, che riprendendo i contenuti della DGR 340/2008 la sostituisce, dando attuazione contemporaneamente ai commi 2 e 4 dell'art. 2 della LR 15/97, identificando rispettivamente gli standard operativi per i rifiuti solidi urbani ed assimilati (allegato A) e per quelli speciali (allegato B), nonché le modalità (allegato C) per il pagamento in misura ridotta del 20 per cento del tributo dovuto per il conferimento in discarica degli scarti derivanti dalle operazioni di recupero condotte rispettivamente sui rifiuti urbani e speciali.

Gli standard operativi individuati negli Allegati A e B derivano da una attività di consultazione con i soggetti istituzionali competenti, avviata attraverso la convocazione del tavolo tecnico, previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e nominato con DDS n° 190/2000, svoltisi nei giorni 15/09/2008 e 20/10/2008. Inoltre, sono state convocate apposite riunioni con i soggetti interessati e le associazioni di categoria del settore.

Relativamente al comma 2, gli standard operativi individuati all'Allegato A tengono conto delle capacità prestazionali degli impianti esistenti e delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, rispetto ai quali vi sono ampi margini di miglioramento.

Relativamente al comma 4, gli standard operativi individuati all'Allegato B tengono conto delle capacità medie nazionale degli impianti di recupero e di quelle autorizzate. Si evidenzia che rispetto alla richiesta avanzata



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dall'AMIS, relativa agli "Impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio dedicati al trattamento di rifiuti indifferenziati" la percentuale di recupero individuata media tra quanto richiesto dalla stessa e le posizioni espresse dal Tavolo tecnico.

Per quanto sopra espresso e in considerazione che l'individuazione degli standard operativi è direttamente collegata all'innovazione tecnologica degli impianti ed alle modalità organizzative di raccolta, si ritiene opportuno prevedere una fase di analisi del primo anno di applicazione della presente deliberazione al fine di mettere a punto standard più approssimati alla capacità operativa degli impianti esistenti, con riferimento alle migliori pratiche adottate.

Questa disposizione, inoltre fornisce una positiva risposta alle segnalazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali, nonché dal Nucleo Operativo Ecologico del Carabinieri che, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo, avevano rilevato la presenza nelle nostre discariche per urbani di consistenti flussi di scarichi/sovrvali derivanti da attività di recupero di rifiuti provenienti da altre regioni. Gli afflussi di rifiuti sono stati particolarmente favoriti dal pagamento ridotto del tributo in discarica applicato ad attività di recupero per le quali, la stessa norma regionale, non stabiliva specifici criteri prestazionali.

L'istruttoria del presente atto è stata curata dalla Dott.ssa Patrizia Giacomini.

Esito dell'istruttoria

Pertanto, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15, sono stati individuati gli standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti soggetti all'applicazione, in misura ridotta, del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e conseguentemente si propone:

1. di approvare, in attuazione della L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", così come modificata dalla L.R. 15 luglio 2008, n. 20, i parametri, le specifiche tecniche e i modelli di dichiarazione contenuti negli allegati A), B) e C) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le Province predispongano entro il 31 aprile del 2010 una relazione con i risultati relativi al primo anno di applicazione della presente deliberazione, sulla base di uno schema predisposto dalla struttura regionale competente.
3. di stabilire che le disposizioni del punto 2 saranno soggette a revisione in base alle informazioni acquisite dalla relazione predisposta dalle Province dopo il primo anno di attuazione della presente deliberazione.
4. di stabilire che la presente deliberazione decorre dal 1 gennaio 2009 e che dalla stessa data è revocata la DGR 340 del 10 marzo 2008.

Il responsabile del procedimento

(Paola Civili)

VISTO

Il dirigente P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione

Ambientale

(Isarema Croni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente del servizio
(Antonio Masetti)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Bruno Brandoni)

~~X~~
ALLEGATI



Allegato A)

Standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15

Premessa

Gli scarti, nonché i rifiuti urbani stabilizzati, e i sovvalli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di € 0,020 al chilogrammo (ammontare di cui al comma 1, lettera e) e precisamente devono pagare € 0,004 al chilogrammo.

Il pagamento del tributo nella misura ridotta si applica a quegli impianti funzionalmente collegati alla discarica che svolgono operazioni di selezione meccanica o compostaggio sui rifiuti solidi urbani o assimilati.

Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti speciali assimilati con regolamento comunale a quelli urbani.

Per impianti funzionalmente collegati alla discarica si intendono quegli impianti che trattano esclusivamente rifiuti solidi urbani o assimilati e sono situati nel sito della discarica. Sono, inoltre, impianti funzionalmente collegati alla discarica anche quegli impianti utilizzati per le operazioni di selezione meccanica o compostaggio, per i quali sussiste un contratto tra il soggetto gestore della discarica e il soggetto gestore dell'impianto di selezione meccanica o compostaggio, a garanzia che l'impianto sia in grado di trattare lotti separati di rifiuti, in modo che i rifiuti solidi urbani ed assimilati siano trattati in modo separato rispetto ai rifiuti speciali. In quest'ultimo caso la capacità dell'impianto di svolgere operazioni su lotti funzionali deve evincersi chiaramente sia dagli accordi contrattuali, convenzioni, fatturazioni ed ogni altra eventuale documentazione di carattere fiscale e commerciale, che dalle caratteristiche tecniche dell'impianto.

Per attività situate nel sito della discarica si intendono sia quelle che sono effettivamente realizzate all'interno dell'area dell'impianto di smaltimento finale, sia quelle che pur essendo collocate in area diversa dalla discarica sono però collegate attraverso una convenzione o altro atto equivalente con la discarica stessa.

Per gli impianti che non sono in grado di trattare i rifiuti solidi urbani in modo separato rispetto ai rifiuti speciali si applica quanto previsto all'allegato B) della presente deliberazione.

Standard operativi ed applicativi.

Gli scarti, nonché i rifiuti urbani stabilizzati, e i sovvalli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di € 0,020 al chilogrammo, nel rispetto di standard operativi ed applicativi identificati nella seguente tabella:

Tipologia di impianto n. 1	Percentuale minima di recupero	
Impianti di selezione meccanica dedicati a una sola frazione omogenea di rifiuto costituita da:		
a) scarti di carta	70%	
b) scarti di cartone	80%	
c) scarti e rottami di vetro	60%	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

d) scarti e rottami metallici e loro leghe	70%	
e) scarti di materie plastiche	65%	
f) scarti di legno e sughero	70%	
g) scarti di rifiuti ingombranti	35%	
Tipologia di impianto n. 2	Percentuale minima di recupero	
Impianti di selezione meccanica dedicati al trattamento delle frazioni di rifiuto, conferite e raccolte con il sistema multimateriale.	65%	
Tipologia di impianto n. 3		Indice di respirazione dinamico (IRD) ¹
Impianti selezione e stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti		Minore di 1.000 mg O ₂ /KgSV*h
Tipologia di impianto n. 4	Percentuale minima di recupero	Indice di respirazione dinamico (IRD) ¹
Impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti derivante dalle raccolte differenziate e finalizzate, dedicati alla produzione di ammendante compostato avente le caratteristiche di cui al D.Lgs.n° 217/2006.	20%	Minore di 1.000 mg O ₂ /KgSV*h
NOTE della tabella:		
¹ il valore dell'indice di respirazione dinamico è stato individuato con metodo UNI – TS 11184:2006, il campionamento deve essere effettuato secondo quanto stabilito dall'allegato 3 del D.M. 3 agosto 2005.		

Gli impianti devono essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 o del D.lgs 59/2005, ovvero essere iscritti al Registro provinciale delle imprese che effettuano operazione di recupero di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. n°152/2006.

Gli impianti devono avvalersi di processi tecnologici che consentono comunque di non fare esclusivo ricorso ad operazioni condotte manualmente o a semplice riduzione volumetrica dei rifiuti.

I rifiuti recuperabili derivanti da impianti di selezione meccanica o di compostaggio, devono essere destinati direttamente agli impianti di recupero finale.

Le materie, le sostanze, i prodotti secondari ottenuti dalle tipologie di impianti identificate nella tabella precedente devono essere destinati ai cicli di produzione o di consumo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Metodo di calcolo

La percentuale minima di recupero relativa agli scarti e sovralli conferiti in discarica è determinata dal rapporto tra la sommatoria delle materie, sostanze e prodotti secondari e dei rifiuti recuperabili in uscita dall'impianto, derivanti dalle operazioni di selezione meccanica e di compostaggio, ed il quantitativo dei rifiuti recuperabili in ingresso all'impianto che, effettivamente sottoposti alle succitate operazioni di recupero, li hanno generati, moltiplicato per cento:

m.s.p.s. + r.r.u.

$$\% R.R. = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$$

r.r.i.

% R.R. = percentuale di recupero riferita ai rifiuti recuperati nell'anno solare precedente il pagamento del tributo speciale;

m.s.p.s. = materie, sostanze e prodotti secondari, espresse in tonnellate/anno, in uscita dall'impianto, derivanti dalle operazioni di recupero;

r.r.u. = rifiuti recuperabili, espressi in tonnellate/anno, in uscita dall'impianto, derivanti dalle operazioni di recupero;

r.r.i. = rifiuti recuperabili in ingresso all'impianto, espressi in tonnellate/anno.

La percentuale minima di recupero relativa agli scarti e sovralli conferiti in discarica è calcolata sulla base della percentuale di rifiuti recuperati nell'anno precedente. Nel caso di una ditta di nuova apertura, per il primo anno di esercizio, la percentuale minima di recupero relativa agli scarti e sovralli conferiti in discarica è calcolata sulla percentuale di rifiuti recuperati su base trimestrale.

Documentazione

La verifica della percentuale di recupero raggiunta ed il rispetto delle prescrizioni elencate nei punti precedenti, deve trovare debito riscontro nei seguenti adempimenti:

- ✓ comunicazioni annuale di cui all'art. 189 del D.Lgs. n°152/2006 (MUD);
- ✓ registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. n°152/2006 ;
- ✓ formulari d'identificazione per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs. n°152/2006 (FIR);
- ✓ documenti di trasporto merci (D.D.T);
- ✓ registri e/o annotazioni relative alle quantità ed alle tipologie delle materie prime seconde e dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero.;
- ✓ accordi contrattuali, convenzioni, fatturazioni ed ogni altra eventuale documentazione di carattere fiscale e commerciale.



Allegato B)

Standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15

Premessa

Gli scarti, i sovralli derivanti da operazioni di recupero dei rifiuti, tramite selezione meccanica, compostaggio o riciclaggio, nonché i fanghi anche palabili, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di € 0,010 al chilogrammo (ammontare di cui al comma 1, lettere b) e c)) e precisamente devono pagare € 0,002 al chilogrammo.

Standard operativi ed applicativi.

Gli scarti, i sovralli derivanti da operazioni di recupero dei rifiuti, tramite selezione meccanica, compostaggio o riciclaggio, nonché i fanghi anche palabili, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di € 0,010 al chilogrammo, nel rispetto di standard operativi ed applicativi identificati nella seguente tabella:

Tipologia di impianto n. 1	Percentuale minima di recupero	
Impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio dedicati al recupero di più frazioni omogenee di rifiuto.	80%	
Tipologia di impianto n. 2	Percentuale minima di recupero	
Impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio dedicati a una sola frazione omogenea di rifiuto costituita da:		
h) scarti di carta e cartone	80%	
i) scarti e rottami di vetro	80%	
j) scarti e rottami metallici e loro leghe	70%	
k) scarti di materie plastiche	70%	
l) scarti di legno e sughero	80%	
m) scarti di cuoio e tessuti	80%	
n) scarti di gomma caucciù	80%	
o) scarti di inerti da demolizione e da costruzione.	95%	
Tipologia di impianto n. 3	Percentuale minima di recupero	
Impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio dedicati al trattamento di rifiuti indifferenziati.	70%	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tipologia di impianto n. 5	Percentuale minima di recupero	
Impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti (avente le caratteristiche di cui all'Allegato 2, punto 1 del DM 5 febbraio 1998 o alle norme tecniche UNI 9903-1), nei cui processi impiantistici sono presenti operazioni di selezione meccanica della frazione secca dei rifiuti, derivante dalla selezione dei rifiuti indifferenziati al netto delle frazioni omogenee oggetto delle raccolte differenziate, comprensiva delle eventuali frazioni riciclabili ottenute dall'operazione di selezione meccanica.	60%	
Tipologia di impianto n. 6	Percentuale minima di recupero	Indice di respirazione dinamica (IRD) ¹
Impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti derivante dalle raccolte differenziate e finalizzate, dedicati alla produzione di ammendante compostato avente le caratteristiche di cui al D.Lgs.n° 217/2006.	25%	Minore di 1.000 mg O ₂ /KgSV*h
NOTE della tabella: ¹ il valore dell'indice di respirazione dinamica è stato individuato con metodo UNI – TS 11184:2006, il campionamento deve essere effettuato secondo quanto stabilito dall'allegato 3 del D.M. 3 agosto 2005.		

Gli impianti devono essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 o del D.lgs 59/2005, ovvero essere iscritti al Registro provinciale delle imprese che effettuano operazione di recupero di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. n°152/2006.

Gli impianti devono avvalersi di processi tecnologici che consentono comunque di non fare esclusivo ricorso ad operazioni condotte manualmente o a semplice riduzione volumetrica dei rifiuti.

I rifiuti recuperabili derivanti da impianti di selezione meccanica o di compostaggio o di riciclaggio, devono essere destinati direttamente agli impianti di recupero finale.

Le materie, le sostanze, i prodotti secondari ottenuti dalle tipologie di impianti identificate nella tabella precedente devono essere destinati ai cicli di produzione o di consumo.

Il combustibile derivante dai rifiuti, deve essere destinato direttamente in impianti di combustione autorizzati ai sensi della normativa vigente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Metodo di calcolo

La percentuale minima di recupero relativa agli scarti e sovralli conferiti in discarica è determinata dal rapporto tra la sommatoria delle materie, sostanze e prodotti secondari e dei rifiuti recuperabili in uscita dall'impianto, derivanti dalle operazioni di selezione meccanica, riciclaggio e di compostaggio, ed il quantitativo dei rifiuti recuperabili in ingresso all'impianto che, effettivamente sottoposti alle succitate operazioni di recupero, li hanno generati, moltiplicato per cento:

m.s.p.s. + r.r.u.

$$\% R.R. = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$$

r.r.i.

% R.R.= percentuale di recupero riferita ai rifiuti recuperati nell'anno solare precedente il pagamento del tributo speciale;

m.s.p.s.= materie, sostanze e prodotti secondari, espresse in tonnellate/anno, in uscita dall'impianto, derivanti dalle operazioni di recupero;

r.r.u. = rifiuti recuperabili, espressi in tonnellate/anno, in uscita dall'impianto, derivanti dalle operazioni di recupero;

r.r.i. = rifiuti recuperabili in ingresso all'impianto, espressi in tonnellate/anno.

Documentazione

La percentuale minima di recupero relativa agli scarti e sovralli conferiti in discarica è calcolata sulla base della percentuale di rifiuti recuperati nell'anno precedente. Nel caso di una ditta di nuova apertura, per il primo anno di esercizio, la percentuale minima di recupero relativa agli scarti e sovralli conferiti in discarica è calcolata sulla percentuale di rifiuti recuperati su base trimestrale.

La verifica della percentuale di recupero raggiunta ed il rispetto delle prescrizioni elencate nei punti precedenti, deve trovare debito riscontro nei seguenti adempimenti:

- ✓ comunicazioni annuale di cui all'art. 189 del D.Lgs. n°152/2006 (MUD);
- ✓ registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. n°152/2006 ;
- ✓ formulari d'identificazione per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs. n°152/2006 (FIR);
- ✓ documenti di trasporto merci (D.D.T);
- ✓ registri e/o annotazioni relative alle quantità ed alle tipologie delle materie prime seconde e dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero.;
- ✓ accordi contrattuali, convenzioni, fatturazioni ed ogni altra eventuale documentazione di carattere fiscale e commerciale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato C)

Schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al gestore della discarica all'atto del conferimento al fine di poter usufruire della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica, da trasmettere, per competenza, alle Amministrazioni provinciali, e al Catasto regionale dei Rifiuti, istituito presso l'Agenzia Regionale Protezione per l'Ambiente (ARPAM).

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ¹

(Artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Barrare il riferimento al comma dell'art. 2 della L.R. 15/ 97 per cui si richiede il pagamento ridotto del tributo:

- Standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15.
- Standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15.

Il/La Sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato/a _____ () il _____
(luogo) (prov) (data)

residente a _____ () in _____
(luogo) (prov) (indirizzo)

Al fine di usufruire della riduzione del tributo speciale per il conferimento in discarica degli scarti e sovralli derivanti dagli impianti di selezione meccanica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi,

DICHIARA

quanto segue:

Ragione sociale: _____



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Indirizzo della sede operativa: _____

Estremi autorizzativi (art. 208 del D.Lgs.n.152/2006 o art. 7 del D.lgs 59/2005) o iscrizione al Registro provinciale (art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006) dell'impianto:

Tipologia impiantistica di cui all'Allegato _____ della D.G.R. n _____ del... _____

Descrizione del processo impiantistico: _____

Elenco delle tipologie dei rifiuti recuperabili e relativi quantitativi in ingresso all'impianto (r.r.i.), effettivamente avviate alle operazioni di recupero. I dati sono riferiti all'anno solare precedente².

CER	Tonn/anno (solo per impianti nuovi: tonn/specificare i mesi di riferimento del trimestre)

Elenco delle tipologie di rifiuti recuperabili in uscita dall'impianto (r.r.u.), derivanti dalle operazioni di recupero, con l'indicazione dei quantitativi e della destinazione. I dati sono riferiti all'anno solare precedente².

CER	Tonn/anno (solo per impianti nuovi: tonn/specificare i mesi di riferimento del trimestre)	Destinazione ³



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Elenco delle tipologie delle materie, sostanze e prodotti secondari (m.s.p.s) ottenute dalle operazioni di recupero con l'indicazione dei relativi quantitativi e relativa destinazione. I dati sono riferiti all'anno solare precedente².

materie, sostanze e prodotti secondari	Tonn/anno (solo per impianti nuovi: tonn/specificare i mesi di riferimento del trimestre)	Destinazione ³

Elenco delle tipologie di scarti e sovralli destinati al conferimento in discarica, derivanti dalle succitate operazioni di recupero con l'indicazione dei quantitativi e della destinazione. I dati sono riferiti all'anno solare precedente².

CER	Tonn/anno (solo per impianti nuovi: tonn/specificare i mesi di riferimento del trimestre)	Destinazione ³

Percentuale di recupero calcolata secondo il metodo di cui all'Allegato A e B della D.G.R. n.....del----

(la percentuale non va indicata per la tipologia di impianto n. 3 dell'allegato A).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Indice di respirazione dinamico (IRD) ⁴

Tipologia di impianto	Valore IRD (mg O ₂ /KgSV*h)
Tipologia di impianto n. 6 Allegato B	
Tipologia di impianto n. 3 Allegato A	
Tipologia di impianto n. 4 Allegato A	

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE ⁵

(per esteso e leggibile)

NOTE alla compilazione:

¹ La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà va redatta in triplice copia, una da presentare al gestore della discarica all'atto del conferimento e le restanti due devono essere trasmesse una alla Amministrazione provinciale competente, l'altra al Catasto regionale dei rifiuti, istituito presso l'Agenzia Regionale Protezione per l'Ambiente (ARPAM) - Dipartimento provinciale di Pesaro.

² Per gli impianti nuovi, i dati relativi al primo anno di esercizio sono riferiti al trimestre precedente.

³ La colonna "Destinazione" va compilata solo per le copie da trasmettere per competenza alle Amministrazioni provinciali e al Catasto regionale dei Rifiuti. Nella colonna destinazione bisogna specificare la ragione sociale dell'azienda destinataria, con il relativo codice di iscrizione alla Camera di commercio e l'indirizzo o nel caso si tratti di privati bisogna specificare il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo.

⁴ Il valore dell'IRD deve essere minore di 1.000 mg O₂/KgSV*h.

⁵ La dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante del succitato impianto e deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.